
Ente Erogatore Veneto

Data di pubblicazione 31/08/1993

Oggetto L.R. 30 agosto 1993, n. 40.
Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato.

Obiettivo Allo scopo di promuovere, sostenere e favorire lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, la Regione Veneto eroga contributi per l'attuazione di iniziative particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile.

Beneficiari Beneficiari dei contributi regionali sono le organizzazioni di volontariato che risultano iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato alla data del 31 maggio 2001.

Azioni La Regione finanzia:
A) attività di solidarietà delle organizzazioni di volontariato;
B) specifici progetti di solidarietà di rilevanza regionale o provinciale, promossi dalle organizzazioni di volontariato, realizzati attraverso interventi innovativi, rivolti a:
- prevenzione e lotta al disagio e all'esclusione sociale;
- tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale;
- promozione e tutela della salute;
- promozione della cittadinanza attiva;
- promozione e qualificazione del volontariato.

Spese ammissibili Con D.G.R. n. 1591/2001 la Giunta regionale ha riservato per l'anno 2000/2001 il fondo di Lit. 1.450.000.000 così suddiviso:
a) Lit. 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) per il finanziamento delle attività di cui alla lettera A);
b) Lit. 450.000.000 (Euro 232.405,60) per il finanziamento dei progetti di cui alla lettera B). In caso di assegnazione di contributi per un importo inferiore al fondo disponibile, il residuo viene impiegato per il sostegno delle attività di cui alla lettera A).

Per le azioni di cui alla lettera A) l'importo del contributo erogabile è compreso tra un minimo di Lit. 500.000 e un massimo di Lit. 30.000.000. Per le azioni di cui alla lettera B) il finanziamento per ciascun progetto non può superare complessivamente la somma di Lit. 40.000.000.

I contributi di cui sopra possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali, purché concessi per attività non previste dalla presente legge e purché lo stesso progetto o la stessa iniziativa non ricevano da enti pubblici contributi che sommati al contributo regionale risultino superiori all'80% della spesa dell'iniziativa (L.R. 40/93, art. 12, commi 3 e 4).

Procedure Le domande rivolte ad ottenere contributi regionali, sottoscritte dal

rappresentante legale dell'organizzazione e corredate dei documenti richiesti, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale - Direzione regionale per i Servizi Sociali, Servizio Terzo Settore, Ufficio Volontariato - utilizzando l'apposito modello in carta semplice.

Data scadenza 31/08/2001

Scadenza Le domande di contributo devono pervenire entro il 31 agosto 2001.

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Veneto

Riferimenti normativi L.R. 30 agosto 1993, n. 40 (B.U. 73/1993).

Modulistica D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1591 (B.U. 64/2001).

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Veneto - Direzione Servizi Sociali - Servizio Terzo Settore - Ufficio Volontariato Rio Novo - Dorsoduro 3493 - 30123 Venezia
